

---

## RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

### ISTRUZIONI SULLA DESTINAZIONE DEL TFR PER I DIPENDENTI NUOVI ASSUNTI

1. **I dipendenti nuovi assunti al primo rapporto di lavoro subordinato**, hanno sei mesi di tempo, a decorrere dalla data di assunzione, per effettuare la scelta sulla destinazione del proprio TFR maturando:
  - a. in maniera esplicita - utilizzando il modulo TFR2, che Accenture consegna all'atto dell'assunzione
  - b. o in maniera implicita – nel caso del cd. “silenzio assenso”.
2. **I dipendenti neo-assunti che abbiano avuto precedenti rapporti di lavoro subordinato** e che, in relazione agli stessi, **abbiano già effettuato una scelta** (esplicita o tacita) sulla destinazione del proprio TFR, dovranno compilare un'apposita **dichiarazione** relativa alle scelte effettuate sulla destinazione del TFR in riferimento al precedente rapporto di lavoro. Tale dichiarazione deve essere corredata della documentazione comprovante la scelta a suo tempo effettuata (attestazione del precedente datore di lavoro o, in alternativa, copia dei moduli TFR1/TFR2 o del modulo di adesione al fondo di previdenza complementare).

Vi ricordiamo che verranno seguiti i seguenti criteri:

***2a) Dipendente che, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, aveva optato per il mantenimento del TFR presso il precedente datore di lavoro***

Nel caso in esame il dipendente dovrà confermare la scelta attraverso la compilazione della dichiarazione, con allegata la documentazione precedente, affinché Accenture gestisca il TFR secondo le modalità previste.

Resta naturalmente ferma la possibilità per il dipendente di modificare la scelta in qualsiasi momento e, quindi, di conferire il proprio TFR maturando (tutto o in parte) ad una forma pensionistica complementare, attraverso il modulo di adesione predisposto da ciascun Fondo.

***2b) Dipendente che, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, aveva conferito il TFR ad una forma pensionistica complementare e che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ha riscattato integralmente la posizione***

Nella dichiarazione il dipendente deve segnalare il riscatto integrale della posizione individuale maturata presso il fondo di previdenza complementare al quale aveva aderito. Il dipendente, in questo caso, dovrà compilare il modulo TFR2, che Accenture consegna all'atto dell'assunzione, in quanto si dovrà effettuare nuovamente la scelta sulla destinazione del proprio TFR maturando entro sei mesi dall'assunzione.

Come avvenuto sino ad oggi, la scelta può avvenire :

- in maniera esplicita, attraverso la compilazione e consegna del modulo TFR2
- o in maniera tacita, ipotesi che si configura qualora entro i sei mesi dalla data di assunzione il dipendente non consegni il citato modulo.

---

**2c) Dipendente che, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, aveva conferito il TFR ad una forma pensionistica complementare e che non ha riscattato integralmente la posizione**

Nella dichiarazione il dipendente deve segnalare il precedente conferimento del TFR al fondo di previdenza complementare, nonché il mancato riscatto integrale della posizione individuale maturata.

A tale ipotesi corrispondono due situazioni soggettive:

- Dipendente che, in relazione alla nuova assunzione, non ha perso i requisiti di partecipazione al fondo di previdenza complementare  
In tal caso la scelta a suo tempo effettuata rimane valida ed efficace anche in relazione al nuovo rapporto di lavoro e, quindi, non necessita di conferma; il dipendente deve però comunicare ad Accenture anche le informazioni necessarie al versamento del TFR maturando al fondo di previdenza complementare.
- Dipendente che, in relazione alla nuova assunzione, ha perso i requisiti di partecipazione al fondo di previdenza complementare  
In tal caso, il dipendente ha sei mesi di tempo dalla data di assunzione, per comunicare in forma scritta – attraverso il modulo di adesione predisposto dal fondo di previdenza complementare prescelto – ad Accenture il fondo di previdenza complementare prescelto al quale intende destinare il proprio TFR maturando

**SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO***(articolo 8, comma 7, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)***MODULO PER I LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL 31 DICEMBRE 2006**

Il/La sottoscritto/a .....,  
 nato/a a.....il....., codice fiscale .....,  
 dipendente del.....

*In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro sei mesi dalla data di assunzione, il trattamento di fine rapporto che matura dal mese successivo alla scadenza di tale termine, verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 252/2005.*

**Compilare solo la sezione alla quale il lavoratore appartiene****SEZIONE 1****Per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993**

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

## DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare ....., alla quale il sottoscritto ha aderito in data ...../...../.....;

Allega: copia del modulo di adesione

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile. (1)

**SEZIONE 2****Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare**

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

## DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile;(1)

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del .....% prevista dai vigenti accordi o contratti collettivi, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare ....., alla quale il sottoscritto ha aderito in data ...../...../....., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)

Allega: copia del modulo di adesione

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare ....., alla quale il sottoscritto ha aderito in data ...../...../.....

Allega: copia del modulo di adesione

**SEZIONE 3**

**Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali non si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare**

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005.

**DISPONE**

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (1)
- che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del .....% (3) a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare ....., alla quale il sottoscritto ha aderito in data ..../..../....., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)

Allega: copia del modulo di adesione

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare ....., alla quale il sottoscritto ha aderito in data ..././....;

Allega: copia del modulo di adesione

(1) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.

(2) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.

(3) Tale misura non può essere inferiore al 50%.

Data .....

.....

(firma leggibile)

*Una copia del presente modulo e' controfirmata dal datore di lavoro e rilasciata al lavoratore per ricevuta*